



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5169 del 28/06/2021

Fasc. n 9.3/2014/649

Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 4553/2015 del 20/05/2015 (già volturata con R.G. n. 4496 del 13/07/2020) a favore dell'impresa OFFICINA DELL'ASFALTO S.r.l. - P. IVA 11738210969 con sede legale in Via Lega Lombarda 4/6 Limbiate (MB) ed insediamento localizzato in Comune di Arluno - Strada per Turbigo, 57

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

Premesso che:

- con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 4553/2015 del 20/05/2015 questa Città Metropolitana di Milano, ai sensi del DPR 59/2013, ha autorizzato l'impresa Itinera S.p.A. con sede legale in Comune di Tortona - Via Balustra n. 15 ed insediamento in Comune di Arluno - Strada per Turbigo, 57, per emissioni in atmosfera e per le operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 D.Lgs 152/2006;
- con Provvedimento Dirigenziale R.G. n. 4496 del 13/07/2020 è stata autorizzata la Voltura a favore dell'impresa SLIM MILANO S.r.l. - P.Iva n. 11090480960 con sede legale in via Palestro, 6 Milano e insediamento localizzato in Comune di Arluno - Strada per Turbigo, 57.

Preso atto che l'Impresa OFFICINA DELL'ASFALTO S.r.l. - P. IVA 11738210969 con sede legale in Via Lega Lombarda 4/6 Limbiate (MB) ed insediamento localizzato in Comune di Arluno - Strada per Turbigo, 57, ha trasmesso in data 26/05/2021 prot. n. 84648 (definitivamente integrata con prot. n. 97880 del 21/06/2021) istanza di voltura dell'Autorizzazione sopra richiamata a favore della stessa impresa, a seguito di subentro.

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 233.141,05.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria e che le stesse possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Richiamata la nota del 2/09/2020 (prot. n. 150835) con la quale questa Città metropolitana provvedeva all'accettazione dell'appendice di polizza n. 2 del 14/05/2020 alla fidejussione n. 2090400 del 8/07/2015 che prende atto degli estremi del nuovo contraente Slim. S.r.l..

Vista la nota del 26/05/2021 (prot. n. 84648) con la quale l'Impresa ha trasmesso l'appendice di polizza n.3 del 6/05/2021 alla polizza n. 2090400 del 8/07/2015 emessa di Coface S.A., che prende atto degli estremi del nuovo contraente Officina dell'Asfalto S.r.l. (P. IVA 11738210969).

Vista la nota del 21/06/2021 (prot. n. 97880) con la quale l'Impresa Toro Cave e Impianti S.r.l. (ex Trattamenti Ecologici Doria S.r.l.) dichiara che " le acque meteoriche di dilavamento dell'area di messa in riserva del conglomerato bituminoso da scarifica de manto stradale (particella 1657 del foglio 9 del Comune di Arluno) verranno gestite dalla scrivente tramite l'impianto di raccolta, trattamento e scarico ubicato all'interno della particella 289 del foglio 9 del Comune di

Arluno attualmente in locazione alla Toro Cave e Impianti S.r.l. Tale concessione avrà valore fino al 28/02/2022, fatto salvo eventuale proroga da concordare fra le parti, al fine di permettere l'ottenimento da parte della scrivente Officina dell'Asfalto S.r.l. dell'Autorizzazione della Città metropolitana di Milano alla realizzazione di un proprio impianto autonomo di scarico acque".

Ritenuto sussistere i presupposti per procedere alla voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 4553/2015 del 20/05/2015 (già volturata con R.G. n. 4496 del 13/07/2020) a favore dell'impresa OFFICINA DELL'ASFALTO S.r.l. - P. IVA 11738210969 con sede legale in Via Lega Lombarda 4/6 Limbiate (MB) ed insediamento localizzato in Comune di Arluno - Strada per Turbigo, 57.

Vista la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista altresì la Legge 07 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visti i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. n.161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e successive modifiche;
- R.G. n.174/2018 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma;
- R.G. n.72/2021 del 31 marzo 2021 e successive modifiche con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 che prevede l'obiettivo n. 18303 riferito al Programma PG0902, alla Missione 9 e al CDR ST085.

Visti e richiamati:

- gli artt. 38 e 39 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano modificato da ultimo dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n.12/2019 del 14/03/2019 ed in particolare l'art. 11 c.5 relativamente al controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Delibera del Consiglio metropolitano Rep. n. 6/2021 del 3/03/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";
- la Delibera del Consiglio metropolitano Rep. n. 8/2021 del 3/03/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati".

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamata la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), approvato con decreto del sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021.

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

AUTORIZZA

la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 4553/2015 del 20/05/2015 (già volturata con R.G. n. 4496 del 13/07/2020) a favore dell'impresa OFFICINA DELL'ASFALTO S.r.l. - P. IVA 11738210969 con sede legale in Via Lega Lombarda 4/6 Limbiate (MB) ed insediamento localizzato in Comune di Arluno - Strada per Turbigo, 57, per le motivazioni sopra espresse; ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui al suddetto titolo autorizzativo che con il presente Provvedimento viene volturato e che si intendono integralmente richiamate.

L'Impresa dovrà trasmettere entro 30 gg alla Città Metropolitana di Milano la dichiarazione di avvio a recupero entro 6 mesi dei rifiuti, sottoscritta dal Legale rappresentante, oppure garanzia finanziaria, intestata a Officina dell'Asfalto S.r.l.. determinata in € 1.822.721,04.= con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione più 1 anno.

L'appendice n.3 del 6/05/2021 alla polizza n. 2090400 del 8/07/2015 emessa da Coface S.A., presentata dall'impresa Officina dell'Asfalto S.r.l., è conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004 e viene accettata da questa Città metropolitana.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero rifiuti decorre dalla notifica del presente provvedimento.

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Si conferma la durata di quindici anni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 4553/2015 del 20/05/2015 all'impresa originariamente titolare, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti dalla data di notifica, a mezzo PEC da parte dell'Ente competente, all'impresa richiedente.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - Responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA" che svolge anche le funzioni di responsabile dell'istruttoria.

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma - che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente (PTPCT 2021-2023) a rischio alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle relative cause di sospensione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge a cura dell'ufficio proponente.

Si dà atto che per il presente provvedimento non è prevista la pubblicazione in Amministrazione Trasparente in quanto non rientrante nelle tipologie degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.4553/2015 del 20/05/2015

Prot. n.129757/2015 del 20/05/2015
Fasc.9.3 / 2014 / 649

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2013 art. 4 c.7, per emissioni in atmosfera e per le operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 D.L.gs 152/2006 alla Società Itinera S.p.A. con sede legale in Comune di Tortona - Via Balustra n. 15 ed insediamento in Comune di Arluno - Strada per Turbigo, 57

IL DIRETTORE DEL SETTORE Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35"*;

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato *"Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.

n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare la Parte Quarta, artt. 215 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 *"Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale."*, così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la delibera della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5*

febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002”;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003)”;

Fatto presente che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del d.lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-quater, il quale stabilisce che: “Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.”;

- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: “Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.”;

Viste inoltre:

Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;

D.G.R. n. 7/20043 del 23/12/2004 “Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse”; **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;



Legge regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'Ambiente" ed in particolare l'art. 8 comma 2;

Richiamate le seguenti disposizioni della Regione Lombardia;

D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002 D.G.R n. 7/16103 del 23.01.2004 D.G.r. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività;

D.G.R 30 Marzo 2009 n.8/9201 di approvazione del nuovo tariffario;

D.G.R. 30 Maggio 2012 n. IX.3552 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152\06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r 1 Agosto 2003 - n7/13943";

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219;

Preso atto che la Società Itinera S.p.A. con sede legale in Comune di Tortona - Via Balustra n. 15 - ed insediamento in Comune di Arluno - Strada per Turbigo n. 57 - ha presentato, ai sensi dell'art. 3 c 1 lettere c) e g) del D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Arluno (prot. SUAP n. 7532 del 29/05/2014) che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 20/06/2014 - prot. prov. n. 135828 - alla Provincia di Milano in qualità di autorità competente che ha ricevuto anche la documentazione allegata con particolare riferimento a quella di seguito elencata:

- istanza settoriale per le emissioni in atmosferaper il trasferimento di titolarità di impianto per la produzione di conglomerati bituminosi;

- procura speciale per la sottoscrizione digitale per l' invio telematico dell' istanza;

- contratto di affitto di areatra le Società Solles Strade e cave s.r.l. e Itinera S.p.A.;

- relazione tecnica emissioni in atmosfera ai semnsi dell' art. 269 del D.L.gs 152/2006;

- allegato tecnico n. 9 impianti per la produzione di conglomerati bituminosi;

- comunicazione settoriale per attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.L.gs 152/2006;

- copia carta di identità Procuratore Speciale;

- planimetria;

Preso atto dell' istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato sintetizzata nelle seguenti comunicazioni:

- con nota 04/03/2015 protocollo provinciale n. 54100 fasc. n. 9.3\2014\649, il Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali di questa Provincia, ha trasmesso l' Allegato Tecnico datato 04/03/2015 prot. prov. n. 54093, documentazione inoltrata in data

05/04/2015 prot. prov. n. 55661, relativo alla gestione rifiuti unito a far parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, ed ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo richiesto evidenziando che:

- l'Impresa Itinera S.p.A., ha acquisito il ramo d'azienda, con contratto registrato il 18.06.2014 al n. 1411 serie 15, relativo alla produzione di conglomerati bituminosi dalla Solles Strade e Cave S.r.l. già iscritta al Registro dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 al n. MI 1390 del 6.04.2012, con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013, chiede l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del citato decreto legislativo, presso l'esistente impianto sito in Arluno (MI), Strada per Turbigo n. 57;
- l'Impresa Itinera S.p.A., a seguito di istanza del 29.05.2014 di Autorizzazione Unica Ambientale, ex d.P.R. 59/2013, relativamente all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. 152/06, è stata iscritta al n. MI1596 del Registro dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del citato decreto legislativo;

Evidenziato che l'Impresa Itinera S.p.A., per l'insediamento di Arluno (MI) – Strada per Turbigo n. 57, è in possesso di contratto d'affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 14062510034133968 del 25.06.2014, il quale garantisce alla Società la disponibilità del sito;

Dato atto che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;

Fatto rilevare che l'area sulla quale insiste l'insediamento dell'Impresa Itinera S.p.A., nel quale viene svolta attività di gestione rifiuti, è individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Arluno, rientra in zona vincolata ai sensi del r.d.l. 3267/23 per la presenza del reticolo idrografico da cui scaturisce una classe di fattibilità geologica 4RI con gravi limitazioni e classe di fattibilità 3CA*;

Dato atto che l'attività di recupero oggetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale presso l'insediamento di Arluno, Strada per Turbigo n. 57 è preesistente all'adozione del P.G.T. con delibera C.C. n. 36 del 17.12.2013 ed approvato con delibera C.C. n. 6 del 27.03.2014;

Fatto presente che l'Impresa Itinera S.p.A. con la documentazione trasmessa in data 16.02.2015 (prot. n. 36690) ha presentato l'elaborato grafico "*Planimetria integrativa c – datata febbraio 2015*";

Dato atto che le acque meteoriche provenienti dall'Impresa Itinera S.p.A. saranno gestite da Solles Strade & cave S.r.l., nell'ambito dell'istanza A.U.A. presentata da quest'ultima, come dichiarato con nota del 8.10.2014 allegata alla documentazione del 13.10.2014 (prot. prov.le n. 210425);

Dato atto che l'Impresa Itinera S.p.A. in data 13.10.2014 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Delibera della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;



Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 233.141,05.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Itinera S.p.A. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 10.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 17.6620,01.= (*)
Recupero [R5] di 2.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 56.521,04.=
Totale	€ 233.141,05.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città

Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

Ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella

Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 *“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”*, il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Rilevato che con nota datata 08/05/2015 prot. n. 119659 il Settore Qualità dell' Aria rumore ed energia;

- considerata l' autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata in data 16/12/2013 R.G. n. 12840/2013 alla Ditta Solles Strade e Cave s.r.l., ai sensi degli artt. 269 e 281 c. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., successivamente volturata a favore della Ditta ITINERA S.p.A. con atto R.G. n. 7351/2014 del 16/07/2014 limitatamente al ramo d' azienda relativo alla produzione di conglomerati bituminosi, senza alcuna modifica di destinazione d' uso dei locali nè variazione di tipologia di attività, quantitativi di materie prime e di prodotti nonché di emissioni in atmosfera, relativi al ramo d' azienda ceduto;
- vista la dichiarazione d' invarianza del 13/10/2014 prot. Prov. Milano n. 210425 in cui la Ditta dichiara che *'per le emissioni in atmosfera dell' impianto di produzione di conglomerati bituminosi, oggetto di affitto di ramo d' azienda, non interverranno modifiche sostanziali sotto il profilo quantitativo/qualitativo ed impiantistico'*;
- ha espresso nulla osta trasmettendo le prescrizioni di cui all' Allegato Tecnico prot. n. 119559 dell' 08/05/2015;

Dato atto che:

- con nota ricevuta in data 18/05/2015 protocollo provinciale n. 126799 è stata trasmessa la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta da parte della Società Itinera S.p.A. a seguito di richiesta inoltrata da Provincia di Milano in data 12/05/2015 con nota protocollo provinciale n. 122170;

Richiamate le prescrizioni contenute nell' Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti prot. n. 54093 del 04/03/2015 e quelle contenute nell' Allegato Tecnico Emissioni in Atmosfera prot. n. 119559 dell' 08/05/2015, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) è che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
- la deliberazione di Giunta del 30/9/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. n. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la "Prima variazione al PEG 2014" ed in particolare l'obiettivo n. 13711;
- il Decreto Rep.Gen.2/2015 del 8/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitano di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Peg 2015, che sarà successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della della Relazione Previsionale e Programmatica nonché del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla Società la Società Itinera S.p.A. con sede legale in Comune di Tortona - Via Balustra n. 15 - ed insediamento in Comune di Arluno - Strada per Turbigo n. 57 - alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici Operazioni Recupero Rifiuti, prot. n. 54093 del 04/03/2015, ed Emissioni in Atmosfera, prot. n. 119559 del 08/05/2015, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

- 1) l'Impresa Itinera S.p.A. con sede legale in Tortona (AL) - Via Balustra n. 15 - è autorizzata ad esercitare, presso l'insediamento di Arluno (MI) - Strada per Turbigo n. 57, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 - iscrizione n. MI01596 al Registro delle Imprese che recuperano rifiuti;
- 2) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "Planimetria integrativa c - datata febbraio 2015" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;



3) la garanzia finanziaria che l'Impresa Itinera S.p.A. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in €233.141,05.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 10.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 17.6620,01.= (*)
Recupero [R5] di 2.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 56.521,04.=
Totale	€ 233.141,05.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

4) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

5) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

6) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

7) novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;

8) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

9) l'Impresa, qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater* dell'art. 216 del d.lgs 152/06, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

10) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

11) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

12) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;

13) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro e in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

14) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. di Arluno del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Città Metropolitana di Milano, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

15) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal provvedimento di rilascio da parte del S.U.A.P.;

16) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

17) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza e da A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano;

18) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. di Arluno per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Società Itinera S.p.A. con sede legale in Comune di Tortona - Via Balustra n. 15 - ed insediamento in Comune di Arluno - Strada per Turbigo n. 57;

19) ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico ed Autorizzazioni Uniche Ambientali;

20) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani - Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

21) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

22) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 19 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e tre marche da bollo da Euro 1,00 per gli allegati tecnici e la planimetria contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 01122085105200 e 01132166002677, 01132166002666 e 01132166002655.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Istruttoria svolta da: Dott.ssa Armida Caviglioli



Prot. Città Metropolitana di Milano n. 119559 del 08/05/2015

ALLEGATO TECNICO

1) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ragione Sociale: ITINERA S.p.A.
Sede Legale: Via Balustra, 15 – Tortona (AL)
Insediamento Produttivo: Via per Turbigo, 57 – ARLUNO (MI)
Settore di appartenenza: Non indicato
Settore Produttivo: Costruzione di lavori edili stradali – Attività di recupero rifiuti non pericolosi
Attività Specifica: Produzione di conglomerati bituminosi con recupero di rifiuti non pericolosi
Codice ATECO: 42.11 -23.99
Personale occupato: 4 (3 operai, 1 impiegati)
Articolazione orario di lavoro: Non indicato
Zona urbanistica di insediamento: ATEg9 del Piano Cave Provinciale della Provincia di Milano
Certificazioni ambientali: Nessuna

2) ATTIVITA'

L'attività complessivamente svolta dalla Ditta ITINERA S.p.A., in seguito ad affitto del ramo d'azienda dalla Solles Strade e Cave S.r.l., è rivolta alla produzione di conglomerati bituminosi con utilizzo di inerti, bitume ed eventualmente fresato di recupero.

L'area ove insiste l'insediamento costituisce l'ambito territoriale estrattivo denominato ATEg9 - Cava Cascina Viago – AU2 - del vigente Piano Cave Provinciale, esteso su una superficie di circa 21,56 ettari a cavallo dei Comuni di Arluno e Santo Stefano Ticino.

I quantitativi di rifiuti da sottoporre alle lavorazioni di cui trattasi dovranno essere coerenti con quanto indicato negli specifici provvedimenti.

3) MATERIE PRIME DICHIARATE

Le materie prime complessivamente sottoposte a lavorazione sono riepilogate nella tabella che segue

<i>Ciclo produttivo</i>	<i>Materie prime</i>	<i>Quantitativi stimati</i>
Produzione di conglomerati bituminosi	Frantumato, filler, bitume, fresato, additivi vari	Max 140.000 m ³ /anno (250.000 t/anno)

L'impresa risulta iscritta al Registro tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per le tipologie ed i quantitativi di seguito riportati:

<i>Codice</i>	<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Attività Autorizzate</i>	<i>Quantità t/anno</i>	<i>Quantità m³/anno</i>
7.6.	17.03.02	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	R13 – R5	50.220	31.400

4) FASI LAVORATIVE DICHIARATE

Il ciclo di lavorazione complessivamente svolto presso il sito può essere schematizzato come di seguito:

1. Produzione di conglomerati bituminosi

Per le specifiche di ogni singola fase operativa si fa rimando alla relazione tecnica complessivamente inoltrata a corredo dell'istanza di autorizzazione; le attività complessivamente descritte risultano tipiche dei settori nel quale l'azienda si trova ad operare e possono essere schematizzate come di seguito.

Produzione di conglomerati bituminosi

L'attività è svolta secondo il seguente lay-out:

- ✓ stoccaggio delle diverse materie prime (frantumato, filler, bitume, fresato, additivi vari)
- ✓ stoccaggio bitume e suo riscaldamento;
- ✓ pesatura componenti miscela;
- ✓ carico inerti in tramoggia e loro trasporto al forno (riscaldato con bruciatore a BTZ fino a 180°C);
- ✓ selezione delle pezzature necessarie per il confezionamento del prodotto richiesto;
- ✓ pesatura e dosaggio degli altri componenti;
- ✓ cottura/essiccazione;
- ✓ stoccaggio temporaneo in silo;
- ✓ carico mezzi di trasporto.

5) EMISSIONI

Il complesso delle lavorazioni svolte, così come descritte e come tipicamente definite dalle normative di settore, risulta caratterizzato sia da emissioni convogliate che di tipo diffusivo non tecnicamente convogliabili.

Le emissioni convogliate sono quelle conseguenti all'attività di produzione di conglomerati bituminosi, derivanti sia dalle fasi di riscaldamento del forno che del bitume nonché dalla fase di produzione vera e propria.

In tal senso il gestore dichiara la presenza di:

- ✓ n. 1 bruciatore a servizio del forno, della potenzialità di 12.300.000 kcal/h (corrispondenti a circa 14,4 MW) alimentato a olio combustibile denso BTZ, i cui effluenti sono convogliati in E1;
- ✓ n.1 bruciatore per il riscaldamento del bitume, della potenzialità di 465 kW, alimentato a GPL, i cui effluenti sono valutati dal gestore come scarsamente rilevanti;
- ✓ n. 1 forno di essiccazione, i cui effluenti sono convogliati in E1.

Le emissioni di tipo diffusivo non tecnicamente convogliabili sono invece quelle da ricondursi schematicamente alle attività di:

- ✓ stoccaggio e movimentazione di materiali inerti e rifiuti non pericolosi;
- ✓ movimentazione mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dal sito per il trasporto del materiale.

In relazione alla particolare attività svolta ed alla mancanza di specifiche circa i sistemi e le modalità di contenimento delle emissioni diffusive adottate, dichiarate genericamente contenute mediante spruzzatura di acqua, si ritiene necessario rammentare al gestore che la vigente normativa in materia ambientale impone che le emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili siano comunque ridotte al minimo compatibile con l'esercizio della specifica attività.

Il gestore individua le seguenti emissioni

Emissioni convogliate

- **EMISSIONE E1** – Portata 44.880 Nm³/h – Attività di produzione conglomerati bituminosi nel suo complesso – Impianto di abbattimento: Filtro a maniche

Emissioni diffuse

- **EMISSIONE E2** – diffusa non tecnicamente convogliabile – complesso delle attività di movimentazione dei materiali inerti
- **EMISSIONE E3** - diffusa non tecnicamente convogliabile – complesso delle attività di stoccaggio dei materiali inerti;
- **EMISSIONE E4** - diffusa non tecnicamente convogliabile – complesso delle attività di trasporto e movimentazione mezzi.

6) PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Sostanze inquinanti e valori limite in emissione

EMISSIONE E1

- Rif.: Allegato tecnico 9 ex DGR 196/05 “Produzione di conglomerati bituminosi”, limitatamente alle Tabelle I – II – III – IV e V.

EMISSIONE E2 – E3 – E4 e complesso delle attività

L'attività svolta è tipicamente caratterizzata anche dalla presenza di emissioni di tipo diffuso legate prevalentemente alle operazioni di movimentazione e stoccaggio degli aggregati nonché connesse alla movimentazione dei mezzi complessivamente in transito nel sito; al riguardo è pertanto necessario che il gestore attui puntualmente tutte le prescrizioni di cui all'allegato tecnico 8 ex DGR 196/05 con particolare riferimento all'adozione di opportuni sistemi di contenimento della polverosità a presidio di tutte le zone dell'insediamento potenziali fonte di emissioni diffuse, quali le aree di stoccaggio dei materiali a diverso titolo presenti nell'insediamento, i trasporti di materiali, le vie di transito interne dei veicoli, etc.

Al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, l'esercente dovrà altresì attuare le previsioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lvo 152/06 e smi, incrementando – se del caso – i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere. Le misure di cui sopra dovranno essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, che in ogni caso dovranno essere efficaci.

La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue.

Qualora i limiti fossero superati e/o in caso di accertata molestia la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR 3552/12 che definisce e riepiloga – rinnovando le previsioni della DGR 13943/03 – le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL 13943/03.

Le emissioni tecnicamente convogliabili conseguenti all'attività oggetto della presente autorizzazione dovranno essere convogliate e disperse in atmosfera tramite camini per i quali dovrà essere prevista una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo e per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione ed altezza così da evitare accumuli locali e consentire uno sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con le norme UNI EN 15259 e UNI EN ISO 16911-1 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio degli impianti di cui trattasi

Non sono ammesse emissioni diffuse quando queste – sulla base delle migliori tecnologie disponibili – siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione. In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti gli stessi dovranno

essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove sono eseguite le operazioni di cui trattasi.

Alla messa a regime dell'impianto l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di rilevamento di ARPA Lombardia, definire ed attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni.

MOLESTIE OLFATTIVE

Il gestore dovrà procedere alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia e – nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Laddove comunque si evidenziassero fenomeni di disturbo olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di ARPA Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti del fenomeno secondo i criteri definiti dalla DGR 3018/12 relativa alla caratterizzazione delle emissioni gassose da attività a forte impatto odorigeno. Al fine di caratterizzare il fenomeno, i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158 per la definizione delle strategie di prelievo e osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13275 per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

IMPIANTI TERMICI

Oltre alle installazioni connesse ai cicli tecnologici già sopra descritti, per l'esercizio dell'attività la Ditta dichiara che non sono presenti impianti termici. Si ritiene comunque opportuno far presente che gli stessi non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lvo 152/06 e smi (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati. Si rammentano comunque al gestore gli obblighi derivanti dall'insieme delle norme connesse alle manutenzioni e conduzione (Legge 412/93).

STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto di quanto prescritto dall'autorizzazione alla gestione rifiuti di cui il gestore è titolare.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in sili, i limiti di emissione di considerano rispettati a condizione che i sili siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

7) PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli art. 272.1 del D. Lgs. 152/06 e smi.
3. Gli impianti destinati alla produzione di calore, sia ad uso tecnologico che civile, sono regolamentati dalle previsioni di cui al titolo II parte V e dell'allegato IX alla parte V del D.L.vo 152/06 e smi, che complessivamente disciplinano l'esercizio degli impianti aventi così potenzialità inferiori alle soglie stabilite dal già citato Art. 271.1 così come identificate nella parte 1 punto dd) dell'allegato IV alla parte V dello stesso D.L.vo 152/06 e smi.
4. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- 4.1 lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema ad umido, è consentito nel rispetto delle norme vigenti; idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte e a valle dei presidi depurativi installati. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norme UNI EN 15259 e UNI EN ISO 16911-1 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
- 4.2 Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- In ogni caso, qualora:
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
- l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
- Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
- In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- 1.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 1.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
2. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro, anche di tipo informatico, ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

1. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.
2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime (periodo intercorrente fra la data di messa in esercizio e la dichiarazione di impianto a regime) si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- 1 - Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 1.1 essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti effettivamente presenti ed il conseguente flusso di massa ;
 - 1.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati *entro 60 gg.* dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- 2 - Le verifiche successive devono essere eseguite con *cadenza annuale* a partire dalla data di messa a regime degli impianti e/o dall'effettuazione della prima campagna successiva al conseguimento della presente autorizzazione; la relazione finale deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio fatto salvo diverse specifiche disposizioni dell'Autorità competente.
 - 3 - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio;
 - 4 - L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
 - 5 - Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
 - 6 - L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.
 - 7 - Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 e sm.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 1.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza ;
- 1.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 1.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
- Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
- Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate da:

- *Dott. Francesco Redaelli: Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico*
- *Arch. Giovanni Roberto Parma: Direttore del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia*

COMPTON
P. 10

Data 4/03/2015
Prot. interno n. 54093
Atti: 9.3/2014/649

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Itinera S.p.A.
P.IVA/C.F.	01668980061
Indirizzo sede legale:	Tortona (AL) – Via Balustra n. 15
Indirizzo impianto:	Arluno (MI) – Strada per Turbigo n. 57
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R5]
Legale Rappresentante:	Frattino Pier Luigi
Direttore Tecnico:	Vitali Roberto

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 8.440 mq ed è censita al NCTR del Comune di Arluno al foglio 9 - mappali n. 1251 e 1258 (parziale). Il sito è in disponibilità alla Impresa Itinera S.p.A. come da contratto d'affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 14062510034133968 del 25.06.2014, rinnovabile tacitamente;
- 1.2** l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Arluno, ricade in Ambito Territoriale T5 del territorio naturale compresi in Area monofunzionale AMF8, "ambiti estrattivi ex piano cave provinciale". L'area rientra in zona vincolata ai sensi del r.d.l. 3267/23 per la presenza del retico idrografico da cui scaturisce una classe di fattibilità geologica 4RI con gravi limitazioni e classe di fattibilità 3CA*. L'area non risulta compresa in ambito "beni paesaggistici" del d.lgs. 42/2004 e non risulta sottoposta ai vincoli relativi di cui al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) così come risulta dalle attestazioni rilasciate dal Comune di Arluno in data 24.07.2014 (prot. prov.le n. 160560) e 13.02.2015 (prot. n. 35828). L'area non è sottoposta ai vincoli relativi ai criteri escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009: "Modifiche ed integrazioni alle d.g.r. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali";
- 1.3** In base al PGT del Comune di Arluno 2012-2016 approvato con delibera C.C. n. 6 del 27.03.2014, le principali caratteristiche 4RI fasce di rispetto dei canali irrigui di II e III ordine e colatori costituenti reticolo minore di competenza consortile prevedono:
- 1.3.1** l'area di rispetto fluviale necessaria a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Costituisce l'area di riferimento per l'attività di polizia idraulica di competenza del Consorzio Est Ticino - Villorese;

- 1.3.2** l'edificabilità prevede parere non favorevole con gravi limitazioni legate alla presenza di fascia di rispetto e di protezione con finalità idrogeologica ed ambientale;
- 1.3.3** sono vietate le nuove edificazioni, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e restauro e risanamento conservativo di cui alla L.R. 12/05, art. 27, lett. a, b, c. Sono ammesse eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili;
- 1.3.4** gli approfondimenti di II e III livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti in questa classe, in quanto considerata inedificabile, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni", definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di III livello.

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1** l'Impresa, è iscritta al n. MI1596 del Registro tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13/R5	10.000	50.220	31.400

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva [R13], il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva [R13] anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

- 2.2** l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 7.6:

- 2.2.1.1. Attività di recupero [7.6.3 - lett. a):** produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]. L'attività di recupero prevede carico degli inerti ed eventualmente fresato nelle tramogge dell'impianto, invio degli inerti al forno rotante essiccatore, unione degli inerti, bitumi, filler ed eventualmente del fresato nel mescolatore ed infine stoccaggio dei prodotti ottenuti in silos.
- 2.2.1.2. Caratteristiche dei prodotti ottenuti [7.6.4 - lett a):** dal ciclo di recupero si ottiene conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzato.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- 3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopracitato Registro, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;
- 3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto 3.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.6 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.7 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi C.E.R. diversi o provenienti da diversi produttori / detentori;

- 3.8 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R5] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "Planimetria integrativa c - datata febbraio 2015", nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.9 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo le norme tecniche di settore (Norme UNI Bitumi) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti;
- 3.10 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R5] presso il proprio sito entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;
- 3.11 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.12 le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.13 i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.14 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.15 l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.15.1 l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.15.2 nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.15.3 la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai

serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

- 3.15.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.15.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.15.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.15.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.15.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.15.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.15.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.15.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.15.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.16** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.17** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

- 3.18 la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.19 per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [Rx] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 3.20 i materiali provenienti dalle operazioni di recupero [R5] cessano la qualifica di rifiuti (m.p.s.) qualora l'attività, i procedimenti ed i metodi di riciclaggio e di recupero di materia rispettino quanto stabilito ed individuato nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 e garantiscano l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, ed a quelle individuate ai punti x.x.3 (*Attività di recupero*) e x.x.4 (*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*). In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal suddetto decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 3.21 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.22 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.23 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.24 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.25 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.26 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.27 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in



**Città
metropolitana
di Milano**

- conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.28** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.29** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.30** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.31** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.32** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Arluno, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.33** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.34** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.35** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.36** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da



Città
metropolitana
di Milano



documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Arluno ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**

Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi
ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dott.ssa Vega Mazzoleni

RELAZIONE di NOTIFICA

COPIA DELLA PRESENTE E' STATA DA ME

NOTIFICATA AL SIG. *De Tora ALESSANDRO*

MEDIANTE CONSEGNA A MANI

DI *ello stesso per conto Soc. Itinera SpA*

ARLUNO, LI: *29 MAG. 2015*



IL MESSO COMUNALE
Geom. Lorenza Magistrelli

Fascicolo fasc. 9.3\2014\649
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

Spett.le
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore aria, rumore ed energia
Servizio A.U.A.
c.a. G. Bono

Oggetto: Itinera Sp.A. con sede legale in Tortona (AL) - Via Balustra n. 15 ed insediamento in Arluno (MI) - Strada per Turbigio n. 57. AU05238C - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 R.G. n. 4553/2015 del 20.05.2015 rilasciata dal SUAP di Arluno in data 29.05.2015.

Vista la comunicazione di modifica presentata dall'Impresa Itinera S.p.A. in data 18/01/2019 (prot. n. 13058) e l'avvio del procedimento del 6/02/2019 (prot. n. 29987), consistente:

- nella ridefinizione delle procedure volte alla cessazione della qualifica di rifiuto per il EER 170302, a valle dell'entrata in vigore del D.M. 69/2018;
- sostituzione della planimetria "*Planimetria integrativa c - datata febbraio 2015*" con "*Planimetria - datata ottobre 2018*" nella quale parte dell'area adibita alla messa in riserva è stata assegnata a deposito del granulato.

Si rileva, ai sensi della d.g.r. 3827 del 14/07/2015, che la stessa si configura quale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, R.G. n. 4553/2015 del 20.05.2015 rilasciata dal SUAP di Arluno in data 29.05.2015.

In merito alla modifica di parte dell'area di messa in riserva R13 in area "deposito granulato" si ritiene che essendo un'area nella quale sono presenti sia cumuli di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, in quanto in possesso di analisi, sia cumuli di rifiuti in attesa di analisi, di mantenere invariato il volume autorizzato per un totale pari a 7.000 mc suddiviso tra area di messa in riserva e area "deposito granulato".

Si precisa che tale modifica non comporta l'aggiornamento dell'importo della garanzia fideiussoria prestata ai sensi della d.g.r. 19461/2004 e si esprime parere favorevole alla presa d'atto della modifica e della planimetria "*Planimetria - datata ottobre 2018*".

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e Bonifiche
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1- pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria:
Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it